

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1501-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(TAJANI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

**(VALDITARA)**

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(BERNINI)**

E CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

**(SANGIULIANO)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale,  
scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il  
Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17  
marzo 2016

---

*Presentato il 19 ottobre 2023*

---

(Relatore: **FORMENTINI**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1501, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 »;

rilevato che:

lo scopo dell'Accordo è quello di rafforzare le relazioni culturali già molto intense tra i due Stati e di incrementare la crescita della cooperazione e delle istituzioni camerunesi coinvolte, favorendo scambi e investimenti in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di progresso sociale e politico nell'Africa centrale;

l'Accordo prevede disposizioni di cooperazione nel campo della cultura e delle arti, dell'istruzione superiore, dello sport, dei *media* e del giornalismo;

il disegno di legge, che si compone di 5 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie relative agli articoli dell'Accordo che prevedono oneri, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

le disposizioni del disegno di legge si inquadrano nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1501, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Camerun, e che la sua prima riunione si terrà in Camerun nel 2026;

rilevata l'esigenza, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica:

di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023;

di individuare separatamente, nell'ambito delle disposizioni recanti la copertura finanziaria del provvedimento, le disposizioni per le quali si indica la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, e quelle per le quali si formula una previsione di spesa,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

## TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico.*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico.*

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 230.000 euro annui a decorrere dall'anno **2024**, **nonché agli oneri derivanti dall'articolo 13 del medesimo Accordo**, valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno **2026**, si provvede mediante riduzione, per 230.000 euro per ciascuno degli anni **2024** e **2025** e per 240.560 euro annui a decorrere dall'anno **2026**, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2024-2026**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2024**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

*2. Identico.*

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*Identico.*

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

*Identico.*

PAGINA BIANCA



\*19PDL0077040\*